

TI_GERICHTE 14.2017.162 vom 19. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.162

FR: TI_GERICHTE 14.2017.162 du 19 février 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2017.162 del 19 febbraio 2018

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso . Nel caso concreto, siccome il reclamo verte su decisioni adottate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), che oltretutto non pongono questioni di principio né sono di rilevante importanza, sarà deciso nella composizione di un giudice unico (art. 48 b cpv. 1 lett. b-c LOG), ovvero il presidente della Camera conformemente a una prassi consolidata. Diventa così senza oggetto la richiesta dei reclamanti volta all'emanazione di una sentenza a giudice unico ad esclusione del vicepresidente della Camera, fondata sull'allegazione infondata secondo cui gli sarebbero state inflitte sanzioni disciplinari. 1.1 Il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull'applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure (dipendenti del resto da un reclamo unico) e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC) , pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente . 1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 settembre 2017 contro le sentenze notificate ai coniugi il 13 settembre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo. 1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Nella fattispecie, a parte alcune conclusioni (di perseguimento penale, di risarcimento danno, di sanzioni disciplinari e di destituzione) irricevibili in sede di rigetto dell'opposizione (sotto consid. 2), i reclamanti non formulano domande precise, limitandosi a opporsi "categoricamente" al pagamento di fr. 500.- (ognuno fr. 250.-) a PI 1, il cui credito sarebbe "inesigibile, temerario e prossimo all'estorsione" . Se ne può dedurre, tuttavia, ch'essi postulano, implicitamente, la reiezione dell'istanza di rigetto, in subordine nella misura in cui pone a carico loro un vincolo di solidarietà. Sotto questo (ristretto) profilo i reclami sono ricevibili. 1.4 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Quest'ultima eventualità non entrando in considerazione nella fattispecie, i documenti prodotti con il reclamo, nella misura in cui non sono già contenuti nell'incarto di prima sede (doc. N-S, U, V, AB, AC, AF-AI), devono essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio. Comunque sia, non sarebbero di rilievo nella causa in esame, limitata alla questione del rigetto dell'opposizione (sotto consid. 2). 1.5 I reclamanti lamentano anche il fatto che la prima giudice non ha trasmesso loro tempestivamente la replica 13 luglio 2017 della CO 1. Non traggono però alcuna conseguenza concreta di tale

“anomalia processuale”, all’infuori delle loro richieste di sanzioni disciplinari e penali, che esulano dalle competenze della scrivente Camera (sotto consid. 2). In particolare, essi non chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Giudice di pace supplente per nuovo giudizio dopo concessione loro dell’occasione di esprimersi sulla replica. Non pretendono neppure di dover allegare fatti nuovi o produrre nuovi mezzi di prova, oppure di voler completare le loro argomentazioni di merito. In queste circostanze, la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocedere la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), esercizio che si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Ne segue che l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto di questa Camera come autorità di ricorso – è di verificare se sono dati i presupposti per rigettare l’opposizione. Le domande dei reclamanti che esulano da questo tema, come l’assegnazione di diverse indennità per danno e torto morale, sono irricevibili. Anche l’infliggere sanzioni disciplinari ad autorità giudiziarie non rientrano tra le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti. Quanto alla richiesta di segnalazione di vari reati al Ministero pubblico, l’art. 31 a LORD citato dai reclamanti non si applica a questa Camera, composta di magistrati non soggetti alla LORD (art. 1 cpv. 1 LORD), mentre i presupposti dell’art. 27 a LOG non sono adempiuti, in difetto d’indizi di reati di azione pubblica. E l’obbligo di denuncia delle autorità giudiziarie non comprende né il dovere di ricercare attivamente l’esistenza di reati penali nei propri incarti né quello di aprire inchieste sull’operato di altre autorità fuori dal proprio ambito di competenza (sentenza della CEF 14.2016.6-7 del 7 marzo 2016 consid. 7.2).

3. In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace supplente rileva che la decisione dell’11 gennaio 2017 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest, con la quale lo stesso ha respinto l’istanza presentata da _____ e da RE 1 contro la CO 1 e ha condannato gli istanti a versare alla convenuta fr. 250.– a titolo di indennità, costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto definitivo delle opposizioni interposte dai coniugi RE 2. 4. Nel reclamo RE 2 e RE 1 denunciano diverse “anomalie procedurali giudiziarie” che vizierebbero la sentenza emessa l’11 gennaio 2017 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest (nell’inc. 22/A/16/CO), ovvero la sentenza invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo. 4.1 Ora, nella procedura di rigetto dell’opposizione possono essere fatte valere solo censure dirette contro la forza probatoria del titolo di rigetto o motivi d’estinzione del credito verificatisi dopo l’emanazione del titolo (art. 81 LEF). Motivi di contestazione fondati su circostanze anteriori che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenza della CEF 14.2014.28 del

20 giugno 2014, consid. 5.2; pure DTF 142 III 80 consid. 3.1). In altre parole, i reclamanti avrebbero dovuto eccepire i pretesi vizi formali proponendo un reclamo contro la sentenza dell'11 gennaio 2017 entro trenta giorni dalla sua ricezione (come indicato nel dispositivo n. 3 della stessa). Senonché dalla loro risposta 1° febbraio 2017 (doc. 5 accluso alle osservazioni all'istanza) allo scritto 26 gennaio 2017 del presidente della Camera civile dei reclami (doc. 4) si evince ch'essi non hanno ricorso contro la sentenza in questione, optando per altre vie giuridiche (penale e amministrativa). Non possono quindi ora chiedere al giudice del rigetto (né all'autorità giudiziaria superiore) di sostituirsi alla giurisdizione competente – la Camera civile dei reclami – per vagliare la validità della sentenza dell'11 gennaio 2017. Il reclamo è al riguardo irricevibile. 4.2 I reclamanti sostengono, invero, che un' "adeguato reclamo formale" non sarebbe stato possibile "per l'inesistenza di una persona giuridica assegnata come RE 2 e RE 1". Sta però di fatto ch'essi non hanno mai avuto alcun dubbio sul fatto di essere loro stessi le parti soccombenti, a prescindere dall'imprecisa designazione nella sentenza (che non è un motivo di nullità ma giustifica semmai una semplice rettifica: DTF 131 I 63 consid. 2.2). Del resto, i reclamanti non l'hanno sostenuto in prima sede (ciò che basterebbe già a respingere la doglianza, fondata su un fatto nuovo e pertanto irricevibile, sopra consid. 1.2) e, comunque sia, nel suo scritto del 26 gennaio 2017 il presidente della Camera civile dei reclami ha correttamente indicato le parti, di modo che nulla impediva loro di promuovere reclamo. La censura è pertanto infondata. 4.3 I reclamanti riscontrano un'ulteriore "anomalia" nel fatto che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha apposto il timbro di attestazione passaggio in giudicato sulla decisione dell'11 gennaio 2017 senza esserne stato richiesto (v. documento accluso alla replica del 13 luglio 2017). Non ne deducono però alcuna conseguenza per la causa di rigetto. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile. Ad ogni modo, i reclamanti non hanno dimostrato, e invero neppure preteso, di avere ricorso contro quella decisione, anzi vi hanno rinunciato (sopra consid. 4.1). Essa risulta perciò esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF, a prescindere dall'attestazione di passaggio in giudicato. 5. I reclamanti si dolgono che la precedente ha richiesto a ognuno di loro fr. 250.– con due precetti esecutivi distinti, per complessivi fr. 500.–, importo che qualificano come inadeguato e illegittimo rispetto ai fr. 250.– stabiliti nella decisione dell'11 gennaio 2017. 5.1 Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ha precisato di chiedere ai coniugi in solido il pagamento di fr. 250.– complessivi (oltre a tasse, spese e interessi), e non di fr. 500.–. Il problema è ch'essa non ha menzionato il vincolo di solidarietà nelle sue domande d'esecuzione, il quale non figura pertanto sui precetti esecutivi (come si evince dalla risposta 11 maggio 2017 dell'agenzia di Faido, doc. 6 annesso alle osservazioni all'istanza), di modo che l'ufficio d'esecuzione sarebbe per legge tenuto a incassare fr. 250.– da ognuno dei coniugi, dal momento che il primo giudice ha rigettato integralmente le loro opposizioni. 5.2 D'altronde, il dispositivo n. 2 della sentenza dell'11 gennaio 2017 non menziona alcun vincolo di solidarietà né stabilisce la quota di spese giudiziarie a carico delle singole parti soccombenti ("La tassa di giustizia [...] è posta a carico di RE1 i quali rifonderanno alla Fiduciaria Taddei Bassi SA Fr. 250.00 di indennità"). E non si scorgono indicazioni al riguardo neppure nei motivi della sentenza. a) Secondo l'art. 106 cpv. 3 CPC, se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente (art. 106 cpv. 3 CPC). Nel caso in cui il giudice, come nella fattispecie, ometta sia di determinare le quote di spese giudiziarie a carico delle singole parti partecipanti al processo sia di stabilire un vincolo di solidarietà tra le stesse, per una parte della dottrina le parti soccombenti vi partecipano

proporzionalmente o per testa siccome l'art. 106 CPC, a differenza dell'art. 66 cpv. 5 LTF, non prescrive una responsabilità solidale (in parti eguali) in assenza di disposizione diversa nella decisione (Rüeegg/Rüeegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed. 2017, n. 10 ad art. 106 CPC; Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2 a ed. 2016, n. 12 ad art. 106 CPC; Fischer in: Baker & M c Kenzie, Handkommentar ZPO, 2010, n. 16 ad art. 106 CPC; nello stesso senso prima dell'adozione del CPC: sentenza della CEF 14.2001.94 del 23 gennaio 2002). Un'altra corrente dottrinale fa invece notare, giustamente, che le ripetibili sono crediti di diritto pubblico (stabiliti dall'art. 95 CPC), cui non si applica direttamente l'art. 143 cpv. 2 CO, secondo il quale la solidarietà sorge solo per effetto di una specifica norma di legge o dichiarazione di volontà dei debitori, e considera più stretta l'analogia con l'art. 66 cpv. 5 LTF (Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 38 ad art. 106 CPC; idem nel risultato: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017 , n. 20-21 ad art. 106 CPC). b) Anche se la seconda tesi non manca di forza di convinzione, la questione risulta comunque controversa, sicché in assenza di qualunque indicazione univoca nella sentenza dell'11 gennaio 2017 sulla ripartizione tra i coniugi dell'indennità di fr. 250.–, essa non risulta sufficientemente chiara per giustificare il rigetto delle opposizioni, né integralmente (come deciso dal primo giudice) né nel senso chiesto dall'istante, ovvero con un vincolo di solidarietà. In effetti, se il senso di un dispositivo è dubbio e il dubbio non può essere sciolto mediante l'esame dei motivi, l'istanza di rigetto dev'essere respinta (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_712/2012 consid. 2), poiché incombe al giudice del merito d'interpretarlo (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition (2017) , n. 12 ad art. 80 LEF). Nel caso specifico, ci si deve di conseguenza attenere all'interpretazione più favorevole ai reclamanti, e, in parziale accoglimento del reclamo, riformare le decisioni impugnate nel senso di rigettare ogni opposizione limitatamente a fr. 125.–. 6. In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Le domande di assegnazione di un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) vanno respinte perché la tutela dei propri interessi, tolte le numerose domande irricevibili, non risulta aver richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l'espletamento dei lavori amministrativi personali né le parti hanno dimostrato di avere subito una perdita di guadagno (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016 consid. 9.2). Ad ogni modo esse andrebbero compensate, giacché i reclamanti hanno ottenuto la metà di quanto richiedevano. 7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2017.162) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. 0167-2017-S) sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 125.– oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano indennità. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2017.163) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. 0185-2017-S) sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente

accolta e di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 2381226 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 125.– oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano indennità. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico loro in ragione di ¼ ognuno e per il restante ½ a carico della CO 1 in parti uguali a favore dei reclamanti. Non si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Tavernes. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.